



# COMUNE DI CASELLE LANDI

## PROVINCIA DI LODI

anno**ORIGINALE**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### N. 15 del 28-05-2026

#### Adunanza alla seduta di Prima convocazione

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2026.**

L'anno **duemilaventisei**, addì **ventotto** del mese di **maggio** alle ore **21:10**, in Videoconferenza, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

|                            |                    |                                    |
|----------------------------|--------------------|------------------------------------|
| <b>BIANCHI PIERO LUIGI</b> | <b>SINDACO</b>     | <b>Presente in videoconferenza</b> |
| <b>GABOARDI ELEONORA</b>   | <b>CONSIGLIERE</b> | <b>Assente</b>                     |
| <b>POLLEDRI DANIELE</b>    | <b>CONSIGLIERE</b> | <b>Presente in videoconferenza</b> |
| <b>GALLI MARTINA</b>       | <b>CONSIGLIERE</b> | <b>Presente in videoconferenza</b> |
| <b>REGONATI FEDERICO</b>   | <b>CONSIGLIERE</b> | <b>Presente in videoconferenza</b> |
| <b>FORNAROLI ROBERTO</b>   | <b>CONSIGLIERE</b> | <b>Assente</b>                     |
| <b>CONTARDI GIORGIA</b>    | <b>CONSIGLIERE</b> | <b>Presente in videoconferenza</b> |
| <b>STEFANONI GIUSEPPE</b>  | <b>CONSIGLIERE</b> | <b>Assente</b>                     |
| <b>STEFANONI LUCA</b>      | <b>CONSIGLIERE</b> | <b>Presente in videoconferenza</b> |
| <b>UGGETTI FEDERICO</b>    | <b>CONSIGLIERE</b> | <b>Presente in videoconferenza</b> |
| <b>GANDOLFI SERGIO</b>     | <b>CONSIGLIERE</b> | <b>Presente in videoconferenza</b> |

**Totale Presenti 8, Assenti 3**

Partecipa il Segretario Comunale Sebastiano Tomagra e provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco PIERO LUIGI BIANCHI nella sua veste di Presidente del Consiglio Comunale constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso dell'odierna adunanza.

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti TARI;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente ARERA anche le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione di ARERA n. 443 del 31.10.2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la deliberazione di ARERA n. 397/2025/R/RIF del 05.08.2025, con la quale ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 683 della citata Legge n. 147/2013 le tariffe sono approvate in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dal Consiglio Comunale;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, che disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, specificando che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti, e rimette ad ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio del Comune di Caselle Landi non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n.148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 sono svolte dal Comune;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013 il Comune, ai fini della commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il D.P.R. n.158/1999;

VISTI i commi da 641 a 668 del citato articolo, concernenti la disciplina della Tassa sui rifiuti TARI, come modificati dall'art. 2 del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 e in particolare:

- il comma 641, ai sensi del quale il presupposto impositivo della Tassa Rifiuti è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte, pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute in via esclusiva;
- il comma 642, che prevede che la Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti;

- il comma 662, ai sensi del quale, per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, i Comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della Tari, in base alla tariffa giornaliera;
- il comma 663, che prevede che la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno e maggiorata di una percentuale non superiore al 100 per cento;

RICHIAMATA la Delibera di C.C. n.14 del 28 Maggio 2026 ad oggetto: “Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti per il biennio 2026-2027 e stima del PEF biennio 2028-2029 elaborato secondo il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) di ARERA;

VISTO l'art. 1 comma 683 della Legge 27.12.2013 n.147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio per l'anno medesimo;

VISTO altresì l'art.3, comma 5-quinques della Legge 228/2021 che prevede che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del **30 aprile** di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

CONSIDERATO CHE la Legge di Bilancio 2026 ha spostato strutturalmente il termine per l'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) e delle tariffe TARI dal 30 aprile al **31 luglio 2026**.

RICHIAMATE:

- la Delibera 443/2019/R/RIF del 31.10.2019 e s.m.i. con la quale ARERA ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti MTR;
- la Delibera 386/2023/R/RIF del 3.08.2023 mediante la quale l'Autorità intende garantire una gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti urbani attraverso l'istituzione di sistemi di perequazione che consentano di equilibrare i costi e i benefici tra i diversi soggetti coinvolti nella filiera dei rifiuti urbani;
- la Delibera 133/2025/R/RIF del 1.04.2025 per l'avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del “Bonus Sociale Rifiuti”;
- la Delibera 176/2025/R/RIF del 15.7.2025 con cui ARERA conferma le disposizioni urgenti in materia di perequazione nel settore dei rifiuti;
- la Delibera 355/2025/R/RIF del 29.7.2025 mediante la quale l'Autorità ha emanato le disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate;
- la Delibera 397/2025/R/RIF del 05.08.2025, con la quale ARERA ha pubblicato l'aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), che disciplina le tariffe del servizio integrato dei rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026- 2029; ne consegue che negli anni dal 2026 al 2029 saranno applicate tariffe determinate con nuova metodologia, sulla base di un piano economico finanziario di durata quadriennale redatto ai sensi del MTR-3;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2026 suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente

indicate nell'allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che:

- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale TEFA, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92, applicato nella misura percentuale determinata dalla relativa Delibera Provinciale;
- per le annualità 2021 e successive, ai sensi del decreto del MEF del 1° luglio 2020, il TEFA è versato dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai Comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate. La Struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 241 del 1997, provvede al riversamento di tali importi alla Provincia o Città metropolitana competente per territorio, in base al codice catastale del Comune indicato nel modello F24;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, in base al quale *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

CONSIDERATO che l'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 convertito in Legge n. 58/2019 stabilisce che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

VISTO l'art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n.147, che prevede che il Comune stabilisca il numero e le scadenze di pagamento della TARI, consentendo di norma almeno due rate;

UDITA la relazione illustrativa del Vice Sindaco il quale dà atto che l'adeguamento delle tariffe proposte è finalizzato ad assicurare la regolare continuità del servizio e il rispetto degli obblighi normativi di copertura dei costi, rappresentando inoltre che, a seguito di variazioni intervenute nel numero e nella composizione delle utenze rispetto all'anno precedente, si è reso necessario procedere a una rimodulazione tariffaria.

DATO ATTO che la TARI per l'anno 2026 sarà riscossa in due rate, prevedendo che:

- la prima rata abbia scadenza nel primo mese successivo alla data di emissione e recapito degli avvisi di pagamento;
- la seconda rata (saldo) sia fissata in data successiva al 30 novembre, in modo da consentire la determinazione del saldo sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate entro il 28 ottobre;

con facoltà per il contribuente di provvedere al pagamento in unica soluzione;

RITENUTO, pertanto, di approvare le tariffe proposte e riportate nel prospetto allegato alla presente delibera che ne forma parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento TARI;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Settore Finanziario e Risorse Umane, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione resa nei modi e nelle forme di legge, il Consiglio Comunale all'unanimità dei Consiglieri presenti e votanti:

### **DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di determinare per l'anno 2026 le tariffe della tassa rifiuti TARI, distinte per utenze domestiche e utenze non domestiche, come risultanti dal prospetto allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. Di dare atto che sull'importo della Tassa rifiuti TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art.19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell'aliquota deliberata dalla Provincia.
4. Di stabilire che la TARI per l'anno 2026 sarà riscossa in due rate, prevedendo che:
  - la prima rata abbia scadenza nel primo mese successivo alla data di emissione e recapito degli avvisi di pagamento;
  - la seconda rata (saldo) sia fissata in data successiva al 30 novembre, in modo da consentire la determinazione del saldo sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate entro il 28 ottobre;  
con facoltà per il contribuente di provvedere al pagamento in unica soluzione
5. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa.

#### **Successivamente,**

considerata l'urgenza di avviare le attività di riscossione del tributo in esame, con separata votazione resa nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, all'unanimità dei Consiglieri presenti e votanti

Chiusura verbale ore 21.30

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  
BIANCHI PIERO LUIGI

Il Segretario Comunale  
Tomagra Sebastiano

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.

## PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2026

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

| Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche |   |   |                                  |  |                                     |             |
|---|---|---|----------------------------------|--|-------------------------------------|-------------|
| Quantità rifiuti prodotti:  | Kg rifiuti utenze domestiche                | 0,00                                    | Kg rifiuti utenze non domestiche | 0,00   | Kg totali                           | 0,00        |
| % attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche               |   |   |                                  |  |                                     |             |
| Costi totali per utenze domestiche                                      | $\acute{O}Td = Ctuf + Ctuv$<br>€ 179.837,06 | % costi fissi utenze domestiche         | 81,37%                           | Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche         | $Ctuf = \acute{O}TF \times 81,37\%$ | € 99.197,84 |
|   |   | % costi variabili utenze domestiche     | 81,37%                           | Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche     | $Ctuv = \acute{O}TV \times 81,37\%$ | € 80.639,22 |
| Costi totali per utenze NON domestiche                                  | $\acute{O}Tn = Ctnf + Ctnv$<br>€ 41.174,45  | % costi fissi utenze non domestiche     | 18,63%                           | Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche     | $Ctnf = \acute{O}TF \times 18,63\%$ | € 22.711,76 |
|   |   | % costi variabili utenze non domestiche | 18,63%                           | Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche | $Ctnv = \acute{O}TV \times 18,63\%$ | € 18.462,69 |

## SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la **ripartizione dei costi** è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli TARI è la seguente:

| Costi totali attribuibili alle utenze domestiche              |              |   |             |
|---|--------------|---|-------------|
| Costi totali utenze domestiche<br>$\acute{O}Td = Ctuf + Ctuv$ | € 179.837,06 | Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche     | € 99.197,84 |
|   |              | Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche | € 80.639,22 |

| Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche              |             |   |             |
|---|-------------|---|-------------|
| Costi totali utenze non domestiche<br>$\acute{O}Tn = Ctnf + Ctnv$ | € 41.174,45 | Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche     | € 22.711,76 |
|   |             | Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche | € 18.462,69 |

## TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

| Tariffa di riferimento per le utenze domestiche |                       |  |  |  |                  |                      |            |
|---|-----------------------|--|--|--|------------------|----------------------|------------|
| Tariffa utenza domestica                        | mq                    | KA appl<br>Coeff di<br>adattamento<br>per superficie<br>(per<br>attribuzione<br>parte fissa) | Num uten<br><br>Esclusi<br>immobili<br>accessori | KB appl<br>Coeff<br>proporzionale<br>di produttività<br>(per<br>attribuzione<br>parte variabile) | Tariffa<br>fissa | Tariffa<br>variabile |            |
| 1 .1  | Un componente         | 30.533,65  | 0,84   | 213,19   | 0,94             | 0,804704             | 69,836160  |
| 1 .2  | Due componenti        | 36.817,56  | 0,98   | 222,19   | 1,67             | 0,938821             | 124,070625 |
| 1 .3  | Tre componenti        | 18.435,12  | 1,08   | 115,16   | 2,06             | 1,034619             | 153,045202 |
| 1 .4  | Quattro componenti    | 13.150,29  | 1,16   | 72,45  | 2,47             | 1,111258             | 183,505655 |
| 1 .5  | Cinque componenti     | 2.810,78   | 1,24   | 19,55  | 3,02             | 1,187897             | 224,367238 |
| 1 .6  | Sei o piu' componenti | 2.371,03   | 1,30   | 11,17  | 3,40             | 1,245375             | 252,598877 |

## TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

| Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche |   |   |   |                  |                      |          |
|---|---|---|---|------------------|----------------------|----------|
| Tariffa utenza non domestica                        | mq  | KC appl<br>Coeff potenziale di<br>produzione<br>(per attribuzione<br>parte fissa) | KD appl<br>Coeff di<br>produzione kg/m<br>anno<br>(per attribuzione<br>parte variabile) | Tariffa<br>fissa | Tariffa<br>variabile |          |
| 2 .1  | Musei, biblioteche, scuole,<br>associazioni, luoghi di culto                                  | 0,00  | 0,51  | 4,20             | 0,685269             | 0,788638 |
| 2 .2  | Campeggi, distributori carburanti   | 99,00   | 0,80  | 6,55             | 1,383168             | 1,123160 |
| 2 .3  | Stabilimenti balneari   | 0,00  | 0,63  | 5,20             | 0,846509             | 0,976409 |
| 2 .4  | Esposizioni, autosaloni   | 391,00  | 0,43  | 3,55             | 0,743452             | 0,608735 |
| 2 .5  | Alberghi con ristorante   | 0,00  | 1,33  | 10,93            | 1,787075             | 2,052337 |
| 2 .6  | Alberghi senza ristorazione   | 19,40   | 0,91  | 7,49             | 1,573353             | 1,284346 |
| 2 .7  | Case di cura e riposo   | 0,00  | 1,00  | 8,19             | 1,343666             | 1,537844 |
| 2 .8  | Uffici, agenzie   | 1.365,00  | 1,13  | 9,30             | 1,953725             | 1,594716 |
| 2 .9  | Banche ed istituti di credito   | 0,00  | 0,58  | 4,78             | 0,779326             | 0,897545 |
| 2 .10   | Negozi abbigliamento, calzature,<br>libreria, cartoleria, ferramenta e altri<br>beni durevoli | 0,00  | 1,11  | 9,12             | 1,491469             | 1,712471 |
| 2 .11   | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenz<br>e  | 100,00  | 1,52  | 12,45            | 2,628018             | 2,134861 |
| 2 .12   | Attività artigianali tipo<br>botteghe (falegnami, idra)                                       | 55,00   | 1,04  | 8,50             | 1,798118             | 1,457536 |
| 2 .13   | Carrozzeria, autofficina, elettrauto  | 0,00  | 1,16  | 9,48             | 1,558652             | 1,780069 |
| 2 .14   | Attività industriali con capannoni di<br>produzione   | 1.014,00  | 0,91  | 7,50             | 1,573352             | 1,286060 |
| 2 .15   | Attività artigianali di produzione beni<br>specifici  | 6.019,95  | 1,09  | 8,92             | 1,884566             | 1,529555 |
| 2 .16   | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie  | 136,14  | 4,84  | 39,67            | 8,368167             | 6,802407 |
| 2 .17   | Bar, caffè, pasticceria   | 775,93  | 3,64  | 29,82            | 6,293415             | 5,113379 |
| 2 .18   | Supermercato, pane e<br>pasta, macelleria, salumi e form                                      | 71,00   | 2,13  | 17,50            | 3,682685             | 3,000809 |
| 2 .19   | Plurilicenze alimentari e/o miste   | 239,00  | 2,18  | 17,88            | 3,769133             | 3,065970 |
| 2 .20   | Ortofrutta, peschierie, fiori e piante,<br>pizza al taglio                                    | 0,00  | 6,06  | 49,72            | 8,142614             | 9,335972 |
| 2 .21   | Discoteche, night club  | 0,00  | 1,64  | 13,45            | 2,203612             | 2,525519 |